Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CRUCIOLI e FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2019

Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il seguente disegno di legge ha come scopo l'istituzione di una banca dati informatizzata con l'obiettivo di segnalare e, conseguentemente, impedire il porto o la detenzione di armi da fuoco da parte di soggetti a cui sopraggiungano condizioni di disturbo mentale o della personalità, tali da mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità.

Con questo disegno di legge si vuole limitare la concreta possibilità che persone innocenti siano vittime di incidenti, spesso mortali, causati da soggetti che, a seguito di traumi psicologici, gravi stress o abuso di sostanze stupefacenti, si ritrovino ad utilizzare impropriamente le armi detenute in custodia.

Condividere le informazioni riguardanti i soggetti detentori di armi e delle loro eventuali patologie riscontrate risulta di fondamentale importanza per scongiurare tragedie insensate. La condivisone delle informazioni sui soggetti detentori, la cui *privacy* deve essere garantita nella maniera più accurata, deve avvenire esclusivamente tra le autorità di pubblica sicurezza e il personale medico. Ad oggi è tutto demandato all'iniziativa dei singoli operatori sanitari che, senza poter accedere ad un'anagrafe informatizzata, devono informarsi con molta difficoltà se i propri pazienti detengono armi da fuoco o meno.

L'intento del disegno di legge non è impedire il porto o la detenzione di armi ma solo facilitare i controlli e, nel caso, la conseguente revoca delle autorizzazioni.

In conclusione, con questa iniziativa di legge, mediante un minimo investimento, è possibile apportare un'evoluzione significativa alla normativa favorendo la sicurezza sociale e psicologica dei cittadini.

Conseguentemente a questa premessa il primo articolo prevede di estendere i disturbi psico-patologici, oltre alle malattie mentali, tra le condizioni che possono impedire l'autorizzazione a detenere in custodia un'arma da fuoco.

Il secondo articolo istituisce una banca dati informatizzata dei detentori di armi con relative documentazioni, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e sulla base dei dati trasmessi dalle questure e dalle prefetture.

La costituzione e l'aggiornamento di tale strumento è demandata al Ministro dell'interno che dovrà istituire la banca dati informatizzata, attingendo dai dati in possesso dei suoi organi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le aziende sanitarie locali, recepite le segnalazioni dal personale medico-sanitario, avranno accesso alla banca dati tramite una figura responsabile incaricata e avranno l'obbligo di segnalare eventuali riscontri negativi del profilo psico-comportamentale dei pazienti entro quarantotto ore alle autorità di pubblica sicurezza.

Le Forze dell'ordine dovranno procedere immediatamente al sequestro amministrativo delle armi in possesso dei soggetti individuati.

L'articolo 3 introduce le norme sanzionatorie rispetto ai contravvenenti dell'articolo 2 e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: « malattie mentali » sono inserite le seguenti: « o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, ».

Art. 2.

(Istituzione della banca dati centrale informatizzata)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i di-

sturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.

5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1 quali possessori di armi.

6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00